



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0775158 13/11/2015 07,51

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll.

Classificato : 4.



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
L'Avvocato Capo
60 01 00 00

55-14-04-00 Direzione Generale per le Risorse Umane –
UOD Contenzioso del lavoro in collaborazione
con l'Avvocatura regionale
Via S. Lucia, 81
80133 Napoli

N° PRAT.: 7/15 C.C.

OGGETTO: giudizio promosso da Torda Stefano Luigi c/Regione Campania
sentenza n. 6915/2015 emessa dal Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro

Facendo seguito a quanto già per le vie brevi comunicato, si trasmette copia della sentenza n. 6915/2015 con la quale il Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto, ha dichiarato l'illegittimità della risoluzione contrattuale operata dall'Amministrazione regionale, condannando la stessa al pagamento degli importi di cui alla pronuncia.

Noti gli aspetti controversi della questione, si resta in attesa di conoscere le indicazioni di Codesto Ufficio circa la proposizione di eventuale gravame.

Il Dirigente di Staff
Avv. Fabrizio Niceforo

L'Avvocato Capo
Avv. Maria D'Elia



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO

nella persona della dott. Mariavittoria Papa, ha pronunciato, a norma dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo, all'udienza del 17/09/2015 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 30313 del Ruolo Generale dell'anno 2014

TRA

STEFANO LUIGI TORDA TRDSFN48M26H282D n. il 26/08/1948 in RIETI rappresentato e difeso, come da mandato a margine del ricorso, dall'avv. ANTONIO PILEGGI unitamente al quale è elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via Alcide De Gasperi n. 55 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Jossa

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente della Giunta – Stefano Caldoro – legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di mandato e provvedimento autorizzativo in atti, dall'avv. FABRIZIO NICEFORO unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in NAPOLI alla VIA S. LUCIA n. 81

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 10 dicembre 2014, Stefano Torda, premesso che, con decreto del 4 febbraio 2013 gli era stato conferito incarico di Capo Dipartimento dell'istruzione, ricerca, lavoro, politiche culturali e sociali cui accedeva, ex art. 19 comma 6 del D. lvo 165/2001, un contratto a tempo determinato fino alla scadenza del mandato del Presidente della Giunta regionale; che, con nota del 1 ottobre 2014, gli era stata comunicata la anticipata risoluzione dell'incarico in applicazione del dettato dell'art. 1 commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 come convertito nella legge 114/2014 sul presupposto del superamento del limite ordinamentale di età; che, per contro, aveva diritto alla prosecuzione dell'incarico fino alla scadenza, ha chiesto, anche in via cautelare, che fosse disposta la reintegrazione nel posto di lavoro con condanna della resistente Amministrazione al pagamento

di tutte le retribuzioni medio tempore maturate ed al risarcimento del danno biologico ed esistenziale, vinte le spese.

La Amministrazione resistente si è costituita allegando la infondatezza delle avverse censure ed instando per il rigetto della domanda.

Con ordinanza del 26 febbraio /5 marzo 2013 veniva accertato, in via cautelare, il diritto del Torda allo svolgimento dell'incarico dirigenziali fino alla scadenza del contratto.

Alla odierna udienza è stata deciso il merito della controversia dandosi lettura del dispositivo.

La domanda proposta è fondata solo in parte .

Relativamente alla declaratoria di illegittimità della anticipata risoluzione del contratto ex art. 19 del D. lvo 165/2001 , questo Giudicante ritiene di dovere confermare la ordinanza cautelare del 26.2.2015 , non avendo la Amministrazione resistente dedotto ulteriori argomenti né in punto di fatto né in diritto.

Ed infatti, il ricorrente ha sottoscritto, in data 11 febbraio 2013, ex art. 19 comma 6 del D lvo 165/2001, un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza automatica alla cessazione del mandato del Presidente della Giunta Regionale con conferimento di incarico di Capo Dipartimento dell'istruzione, ricerca, lavoro, politiche culturali e sociali,

In data 2 ottobre 2014 la Direzione generale per le risorse umane dell'ente datore di lavoro ha emanato un provvedimento con il quale dichiarava di prendere atto della intervenuta risoluzione del rapporto del Torda ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 come convertito nella legge 114/2014 ritenendo che il Dirigente avesse superato il limite ordinamentale di età.

Orbene, ad avviso del Giudicante, e come sottolineato dalla difesa del ricorrente, le norme poste a base del provvedimento di risoluzione anticipata del contratto non possono ritenersi conferenti.

In particolare il comma 1 dell'art. 1 prevede la abrogazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dell'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 9. comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, cioè, di tutta la disciplina in tema di trattenimento in servizio successivamente al raggiungimento del limite ordinamentale di età.

Avendosi, come già detto, riguardo ad un contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D. lvo 165/2001 e, dunque, ad un incarico attribuito a soggetti esterni alla amministrazione, occorre rinvenire la disciplina della, eventuale, cessazione anticipata nelle norme che sono dirette, specificamente a disciplinare un tipo contrattuale del tutto diverso dal tipico rapporto organico alle dipendenze della Pubblica amministrazione.

Orbene, l'art. 6 dello stesso D.L. 90/2014 ha stabilito, a modifica dell'art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 che aveva vietato alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che avessero svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico, che il divieto in questione fosse esteso a tutti i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

In altri termini, con la norma del 2014 anche alla Regione resistente è stata preclusa la possibilità di conferire incarichi dirigenziali e direttivi ai soggetti titolari di un trattamento di quiescenza.

La ratio della modifica è, ad avviso del Giudicante, evidente: mentre con la norma del 2012 il legislatore aveva inteso evitare che, attraverso lo strumento degli incarichi a professionisti esterni, fossero aggirati i limiti ordinamentali di età al fine di ottenere un prolungamento del rapporto dirigenziale, con quella del 2014 ha, come per altro dichiarato nella stessa rubrica degli artt. 1 e 6, operato un ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni escludendo del tutto dal novero dei possibili destinatari di un incarico dirigenziale coloro che già fruissero di un trattamento di quiescenza anche privato ed anche se, precedentemente, destinati a tutt'altra attività rispetto a quello oggetto dell'incarico.

Nel caso di specie, dunque, potrebbe configurarsi il divieto previsto dalla norma in commento posto che è incontrovertito tra le parti che il Torda gode di un trattamento di quiescenza a seguito della risoluzione del precedente rapporto di lavoro alle dipendenze della amministrazione pubblica.

La norma dell'art. 6 cit., però, non soltanto non riproduce la previsione del comma 2 dell'art. 1 –“i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore” – ma espressamente esclude che la modifica possa spiegare effetti sui contratti stipulati anteriormente alla

pubblicazione del decreto ed ancora in essere ("Le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto").

In conclusione, il rapporto di lavoro del ricorrente, non può essere risolto anticipatamente applicandosi la disposizione in materia di trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici che abbiano superato il limite ordinamentale di età atteso che il tipo contrattuale è disciplinato da una normativa speciale.

Questa, a sua volta, esclude la risoluzione di diritto poiché l'art. 6 non è dettato anche per i rapporti instaurati nel vigore della precedente disciplina ed ancora in essere.

La interpretazione fin qui sostenuta trova ampia conferma nel parere del 14.2.2015 espresso dal Dipartimento della Funzione pubblica su richiesta della stessa regione Campania "...si concorda nel ritenere che il divieto prescritto dall'art. 6 del DL 90/2014 trovi applicazione soltanto in riferimento agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.

Da ultimo, ma non per ordine di importanza, deve precisarsi che il provvedimento di risoluzione anticipata non trova fondamento neppure nel dettato dell'art. 33 comma 3 del D.L. 223/2006 convertito in legge 248/2006.

La disposizione in commento, infatti, pure invocata dalla Regione a supporto del potere di risoluzione del contratto, è stata dettata per estendere anche agli incarichi ex art. 19 comma 6 il limite di età già previsto per il collocamento in quiescenza.

Il legislatore ha avuto, poi, cura di precisare che il detto limite si calcola applicando anche l'art. 16 del D. lvo 503/1992. Tanto non significa, però, che i soggetti esterni alla amministrazione ai quali venga attribuito un incarico dopo il raggiungimento del 65° anno di età versino tecnicamente nella condizione di dipendenti pubblici trattenuti in servizio proprio perché difetta la condizione essenziale del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (cfr. in tal senso anche il citato parere del Dipartimento della Funzione Pubblica).

Neppure attraverso l'art. 33, dunque, può giungersi alla risoluzione prevista dal D.L. 90/2014 né, per vero, può omettersi di rilevare come la norma in commento *–i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche dall'applicazione dell'art. 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre*

1992 n. 503, si applicano anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 - fosse piuttosto diretta a consentire anche ai dirigenti esterni di avvalersi di un più lungo arco di tempo per la attribuzione degli incarichi e come la odierna convenuta, neppure nella fase di merito, abbia dedotto la illegittimità dell'atto di conferimento dell'incarico per violazione dell'art. 33 citato.

Deve, in conclusione confermarsi la illegittimità della anticipata risoluzione del contratto ed il conseguente diritto del ricorrente a percepire tutte le retribuzioni maturate e non percepite dalla data in cui è stato illegittimamente estromesso dalla attività lavorativa a quella - 9 luglio 2015 - in cui la Amministrazione ha comunicato la scadenza del termine cui era sottoposto il contratto intercorso tra le parti.

La diversa questione della interpretazione delle clausole contrattuali - art. 3: *il presente contratto ...cesserà automaticamente alla scadenza del mandato del Presidente della Giunta Regionale* - ed art. 4 - *il rapporto di lavoro cesserà automaticamente alla scadenza e prima della scadenza in caso di cessazione anticipata delle funzioni del Presidente ...l'incarico cessa comunque decorsi 90 giorni dall'elezione del Presidente della Giunta* - che individuano la data della risoluzione non è stata, infatti, devoluta a questo Giudice.

Dunque, la resistente deve essere condannata al pagamento della somma di € 48.676,00 che, considerate le emergenze del prospetto retributivo versato in atti e la mancata contestazione della Amministrazione resistente, costituiscono la corretta quantificazione delle mensilità non percepite - 1 novembre 2014/9 marzo 2015 - e dei ratei di 13ma mensilità.

La detta somma deve essere maggiorata di interessi legali e dell'eventuale maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991 dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. I crediti nascenti dai rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, infatti, non sono stati attinti dalle pronunzia n. 459/2000 della Corte Costituzionale che ha ritenuto la illegittimità del dettato dell'art. 22 comma 36 delle legge 724/1994 limitatamente alle parole "e privati".

Parte ricorrente, per vero, con le note depositate per la odierna udienza di discussione, ha chiesto anche la condanna della Regione al pagamento del saldo del premio di risultato relativo all'anno 2013 pari ad € 40.000,00

Ad avviso del Giudicante, però, l'ampliamento qualitativo e non solo quantitativo del petitum – nel ricorso introduttivo del giudizio non è stato neppure dedotta la percezione dell'emolumento in questione né sono state allegare le circostanze di fatto e/o le fonti contrattuali costitutive del diritto – non può ritenersi ammissibile.

Del resto la Regione resistente ha espressamente dichiarato di non accettare il contraddittorio sulla questione.

Per contro, ad avviso del Giudicante, non può ritenersi fondata la domanda di condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno alla professionalità.

Anche in relazione alla forzata inattività derivante dal recesso ante tempus, infatti, il Giudice di legittimità (cfr. Cass. Sez. Lav. 14/07/2014 n. 16091) ha affermato la applicabilità dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 6572 del 2006.

Il danno professionale, biologico o esistenziale, che deriva dalla totale privazione delle mansioni, dunque, deve essere analiticamente allegato nel ricorso introduttivo del giudizio non potendosi ipotizzare che ricorra automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale.

Nell'atto introduttivo, in altri termini, deve essere (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 6797 del 19/03/2013, ib. n. 19785 del 17/09/2010 e da ultimo n. 1327 del 26.1.2015) specificamente dedotto il pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile provocato sul fare reddituale, che abbia alterato le abitudini e gli assetti relazionali propri del lavoratore, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.

Nel caso di specie, ad avviso del Giudicante, detta allegazione è del tutto mancata non potendosi fare riferimento esclusivamente, come è invece accaduto con l'atto introduttivo, alle modalità di risoluzione del rapporto.

Contrariamente a quanto dedotto, infatti, la coincidenza della estromissione del ricorrente con il collocamento in quiescenza di tanti dipendenti pubblici, disposto dal legislatore, con notevole risonanza anche mediatica, al dichiarato fine di un ricambio generazionale nella Amministrazione Pubblica, rende più difficilmente configurabile il danno di immagine.

La pubblica opinione, infatti, come anche *l'ambiente* lavorativo del ricorrente non ha avuto necessità di ipotizzare mancanze disciplinari o contrasti con gli

organi di vertice della Regione per giustificare una anticipata cessazione dal servizio che trovava immediata spiegazione nell'età anagrafica e nella condizione di pensionato del dirigente.

Neppure, poi, sotto il profilo del danno biologico la allegazione e la prova possono ritenersi sufficienti.

Ed infatti le certificazioni mediche prodotte si limitano a prescrivere al ricorrente il riposo per una riacutizzazione di malattie preesistenti ma non ipotizzano una lesione permanente del bene della integrità psico fisica né un chiaro nesso di derivazione causale dalla condotta datoriale o quanto meno dalla privazione della attività lavorativa.

Dunque il capo di domanda relativo al risarcimento del danno deve essere rigettato.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri per la determinazione in sede giudiziaria dei compensi di cui al D.M. n. 55/2014 emanato ai sensi dell'artt. 9 del D.L. 1/2012 convertito in l. 27/2012 nonché del valore della controversia, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da STEFANO LUIGI TORDA con ricorso depositato il 10 dicembre 2014, così provvede:

- conferma la ordinanza cautelare pronunciata in data 25 febbraio 2015 e, per l'effetto
- dichiara la illegittimità dell'anticipata risoluzione del contratto ex art. 19 VI comma D. lvo 165/2001 intercorso tra le parti;
- condanna la Regione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 48.676,00 oltre interessi al saggio legale – ed eventuale risarcimento del maggior danno ex art. 16 c.6 della legge 412/1991 – dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
- rigetta gli altri capi di domanda;
- condanna la Regione resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali come per legge , IVA e CPA
- fissa il termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.

In Napoli, il 17/09/2015

Il Giudice del lavoro
Dott. Mariavittoria Papa



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

**REGOLAMENTO AVVOCATI
ELENCO SPECIALE**

NAPOLI 2015

Prefazione

Con l'art. 23 della L. 247/12, istitutiva del nuovo ordinamento forense, viene portato a termine il percorso di pieno riconoscimento dell'autonomia e dell'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico dell'Avvocatura degli Enti Pubblici.

Nel presente regolamento, che segue quello approvato il 27 luglio 2010 sotto la vigenza della precedente legge professionale, vengono esplicitati i principi contenuti nella norma succitata.

Un particolare ringraziamento va al Consigliere Segretario Armando Rossi ed a tutti i componenti della Commissione Avvocatura Pubblica, coordinata da Pino Dardo per il fondamentale contributo reso per la redazione del regolamento.

IL PRESIDENTE
Francesco Caia



REGOLAMENTO AVVOCATI - ELENCO SPECIALE

Art. 1 Elenco Speciale

1. Sono iscritti nell'Elenco Speciale annesso all'Albo, tenuto dal Consiglio dell'Ordine che ne cura l'aggiornamento, gli Avvocati degli Uffici Legali specificamente istituiti presso gli Enti Pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente dall'Ente Pubblico. 2. La soppressione o il venir meno della prevalente partecipazione pubblica determinano l'incompatibilità. In questi casi non funziona nemmeno la salvezza dei diritti quesiti prevista dall'art. 23 comma 2.

Art. 2 Costituzione dell'Ufficio Legale

1. Ritenuta valida la costituzione degli Uffici Legali già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per la costituzione di un Ufficio Legale, il legale rappresentante dell'Ente presenta istanza al Consiglio dell'Ordine, contenenti:

- a) la delibera di istituzione di un Ufficio Legale avente sede nel circondario del Tribunale Ordinario di Napoli;
- b) la specifica attribuzione da parte del legale rappresentante all'Ufficio Legale della competenza alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente attestante la dotazione organica di legali dipendenti, adeguata alla quantità e qualità degli affari da trattare;
- c) l'attestazione e l'organizzazione dell'Ufficio come unità organica, posta in posizione di autonomia e indipendenza, anche sotto il profilo strutturale e organizzativo dal restante apparato burocratico dell'Ente e che garantisca ai legali dipendenti l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica;
- c1) Il trattamento economico in misura adeguata al livello retributivo ed alla categoria, mansioni e funzione attribuite ai legali dipendenti;
- c2) l'affidamento della responsabilità dell'Ufficio Legale ad un Avvocato iscritto nell'Ele-



REGOLAMENTO AVVOCATI - ELENCO SPECIALE

nco Speciale con indicazione del suo nominativo e dell'albo nel quale questi è iscritto;
d) l'impegno dell'Ente di rispettare la Legge Professionale forense ed il presente Regolamento e a comunicare al Consiglio dell'Ordine ogni modifica all'organizzazione interna che riguardi l'Ufficio Legale o singoli Avvocati, ivi compresa l'eventuale soppressione dell'Ufficio.

Art. 3 - Iscrizione degli Avvocati

1. L'iscrizione nell'Elenco Speciale annesso all'albo degli Avvocati è sottoposta alla condizione che presso gli Enti sia già esistente o istituito un ufficio legale secondo quanto previsto dall'articolo precedente.
2. Gli Avvocati che ne fanno parte devono essere dipendenti dell'ente, devono svolgere compiti esclusivamente professionali di assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente in sede giudiziale e stragiudiziale e consulenza legale in genere e non possono essere adibiti a mansioni diverse, di natura tecnica o amministrativa.
3. L'esercizio della professione degli iscritti nell'elenco speciale è limitato alle cause ed affari affidati dall'ente presso il quale prestano la loro opera.
4. La domanda di iscrizione nell'Elenco è presentata dal singolo Avvocato e deve indicare:
 - a) il provvedimento dell'Ente che attesti la stabile esistenza o la costituzione di un Ufficio Legale con le indicazioni di cui all'art. 2 e, in ogni caso, con specifica attribuzione della trattazione, in via esclusiva, degli affari legali dell'Ente di cui all'art. 2 e, in ogni caso, la dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente di impegno a rispettare il presente Regolamento anche in riferimento all'autonomia organizzativa ed all'indipendenza dell'Ufficio e dei suoi componenti legali;
 - b) Il trattamento economico in misura adeguata al livello retributivo ed alla categoria, mansioni e funzione attribuite ai legali dipendenti;

Art. 4 - Organizzazione degli uffici legali

1. L'ufficio legale deve disporre di personale sufficiente, di adeguati strumenti di supporto, ovvero, di ambienti idonei, di dotazioni tecniche adeguate, di materiale di studio e di consultazione e di quant'altro necessario, in rapporto alla quantità e qualità degli affari da gestire e alle modalità in cui deve essere esercitata la professione legale.



REGOLAMENTO AVVOCATI - ELENCO SPECIALE

2. Il Responsabile dell'Ufficio Legale deve essere un Avvocato iscritto nell'elenco speciale che svolge la funzione di coordinamento dell'ufficio e provvede all'assegnazione degli affari attraverso sistemi informatici, ove possibile, facendo salvi i principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale (art. 9 co. 5 secondo periodo della legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90).

3. Gli Avvocati corrispondono direttamente con i dirigenti delle strutture amministrative per l'acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini dell'espletamento degli affari di cui sono incaricati, nonché con i dipendenti amministrativi del proprio ufficio per l'esecuzione degli adempimenti e dei compiti collegati.

Art. 5 - Rapporti degli Avvocati con l'Ente

1. Nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, gli iscritti nell'elenco speciale hanno diritto al titolo di "Avvocato".

2. Tra i professionisti dell'Ufficio e nei confronti del coordinatore, dei funzionari e dei dirigenti dell'apparato amministrativo dell'Ente, non esiste rapporto di subordinazione, né di gerarchia funzionale e nell'espletamento del mandato professionale rispondono direttamente al legale rappresentante dell'ente.

3. Per tutti gli aspetti inerenti la professione forense, sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine. In caso di apertura di procedimento disciplinare a carico di un iscritto nell'elenco speciale e di irrogazione di sanzioni disciplinari di qualsiasi tipo, l'Ente procedente è tenuto ad informare il Consiglio dell'Ordine.

Art. 6 - Inquadramento normativo e trattamento economico

1. Le prestazioni degli Avvocati iscritti nell'elenco speciale sono soggette alle norme che regolano la professione forense, nonché ai principi contenuti nel Codice deontologico Forense.

2. I regolamenti e le disposizioni dell'ente riguardanti l'orario di lavoro devono essere compatibili con l'attività professionale e tener conto delle esigenze di autonomia organizzativa dei legali. La prestazione di lavoro del professionista è svolta senza vincoli di orario.

3. La valutazione degli Avvocati iscritti all'elenco speciale, ai fini economici e di carriera, deve essere effettuata in base a criteri che diano prevalenza agli aspetti professionali, sia



REGOLAMENTO AVVOCATI - ELENCO SPECIALE

per quanto riguarda i titoli posseduti, sia la quantità e qualità degli affari trattati, sia i relativi risultati.

4. Gli Avvocati dell'Ufficio Legale iscritti nell'Elenco Speciale sono inseriti in un ruolo distinto da quello amministrativo e ad essi viene riconosciuto il trattamento economico adeguato al ruolo ed alla funzione professionale svolta, conformemente a quanto previsto dal Contratto Collettivo di riferimento e dall'Ordinamento dell'Ente di appartenenza e in merito allo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, correlata alla iscrizione ad albi professionali, nonché comprensivo dei compensi, nella misura prevista dalle tariffe professionali, conformemente a quanto previsto dalla normativa del settore al quale appartengono.

5. L'Ente deve garantire al professionista una copertura assicurativa per responsabilità professionale che sia adeguata all'attività svolta.

Art. 7 - Formazione

1. Gli Avvocati iscritti nell'elenco speciale hanno l'obbligo di formazione continua ai sensi della normativa, legislativa e regolamentare, vigente. Gli enti di appartenenza devono consentire l'adempimento di tale dovere professionale predisponendo gli strumenti più idonei a facilitarlo.

Art. 8 - Pratica forense

1. Gli Enti hanno facoltà di consentire lo svolgimento di pratica forense presso i propri uffici legali, previo parere dell'Avvocato responsabile dell'Ufficio il quale provvederà ad assegnare il praticante ai singoli Avvocati tenendo conto delle necessità dell'ufficio e delle preventive dichiarazioni di disponibilità.

Art. 9 - Attività di controllo da parte del Consiglio dell'Ordine

1. Il Consiglio dell'Ordine, nell'ambito dei poteri accordati dalla legge, promuove l'osservanza del presente regolamento portandolo a conoscenza di tutti gli Avvocati iscritti all'elenco speciale nonché agli Enti dotati di uffici legali, che hanno sede nel circondario del Tribunale Ordinario di Napoli. Esercita, inoltre, il controllo sulla conformità dei comportamenti degli Enti e degli Avvocati a dette regole rivolgendo, in caso di inosservanza,



REGOLAMENTO AVVOCATI - ELENCO SPECIALE

- vanza, apposito invito e adottando, se necessario, ogni opportuna iniziativa.
2. Di ufficio o su segnalazione dell'interessato o del legale rappresentante dell'Ente ovvero del Responsabile dell'Ufficio Legale, il Consiglio dell'Ordine svolge l'attività di verifica della permanenza dei requisiti e presupposti previsti dall'art. 17 co. 9 lett. A) e dall'art. 23 della legge professionale.
3. Il Consiglio dell'Ordine, valutata l'esistenza dei presupposti, interviene, su richiesta dell'iscritto o d'ufficio, tutte le volte che vengano denunciate violazioni della legislazione forense, del presente Regolamento, dei principi di autonomia ed indipendenza, ovvero situazioni che ledano il decoro e la dignità professionale.
4. Il legale rappresentante dell'ente o l'Avvocato responsabile dell'Ufficio Legale segnala tempestivamente al Consiglio dell'Ordine ogni modificazione dell'organizzazione dell'Ufficio, che potrebbe determinare situazioni di eventuali incompatibilità con la permanenza dell'iscrizione nell'Elenco Speciale di un Avvocato.
5. L'Avvocato iscritto all'Elenco Speciale ha l'obbligo di segnalare al Consiglio dell'Ordine ogni modificazione della sua attività lavorativa che potrebbe determinare situazioni di eventuali incompatibilità con la permanenza dell'iscrizione. In particolare deve segnalare l'eventuale assegnazione di incarichi o di attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo e, comunque, tali da non comportare assistenza legale propriamente detta.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Armando Rossi

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Caia

deliberato nella seduta di consiglio
del 18 novembre 2014

